



## **Collegio di Napoli, 21 luglio 2010, n.763**

**Categoria Massima:** Bonifici bancari, Trasparenza / Spese e commissioni

**Parole chiave:** Applicazione di commissioni non previste, Bonifico, Condizioni pubblicizzate nei fogli informativi, Criteri interpretativi, Trasparenza

Alla luce dell'applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c., per il quale le condizioni inserite in moduli o formulari s'interpretano, nel dubbio, a favore della parte non predisponente, deve ritenersi che, in mancanza di idonea comunicazione del regime commissionale in concreto applicato dall'intermediario, il cliente può avere legittimamente fatto affidamento su quanto emergente dalla documentazione in suo possesso. Diversamente non appare corretto, al fine di giustificare l'applicazione degli oneri non previsti contrattualmente, il richiamo agli artt. 116 e 117 del D.Lgs. n. 385/1993, sul presupposto che il servizio contestato non fosse specificamente contemplato e disciplinato nel contratto sottoscritto dal cliente e fosse, quindi, soggetto alle condizioni pubblicizzate nei fogli informativi.

**Testo sentenza:**

### **IL COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d'Italia - Estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Dott.ssa Comm. Simonetta Di Simone (Membro designato dal C.N.C.U.)

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato



- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### **FATTO**

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca resistente a far data dall'aprile 2004, lamenta l'applicazione di commissioni non previste contrattualmente in relazione ad un bonifico ricevuto da una Sicav estera. Lo stesso, con reclamo del 7/7/2010, richiedeva l'annullamento dell'addebito di € 607,26 non essendo gli oneri applicati al bonifico previsti né dal contratto originariamente sottoscritto, né dalle successive comunicazioni o documenti di sintesi. Il ricorrente sottolineava che alle precedenti disposizioni di pagamento effettuate a favore o provenienti da società di investimento estere erano state applicate solo le commissioni per i bonifici ordinari, come previsti nella documentazione contrattuale.

La banca con nota dell'8/9/2009 ha confermato la regolarità del proprio operato, precisando che la commissione dello 0,20% sulle somme rivenienti da bonifici esteri accreditati in c/c è prevista dalle "norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ai sensi degli artt. 115 e segg. TUB consultabile presso qualunque sportello".

Con lettera del 22/2/2010, il ricorrente ribadiva di ritenere illegittimi gli addebiti, diffidando nuovamente la controparte a restituire quanto indebitamente sottratto. Di contro, la banca, con nota del 23/2/2010, ha integralmente richiamato quanto riportato nel precedente riscontro, evidenziando che la competente filiale non avrebbe potuto preventivamente comunicare le commissioni applicabili all'operazione, in quanto il ricorrente non aveva preannunciato il bonifico in entrata. Il cliente, con il ricorso, ha esposto le ragioni per cui le commissioni e le spese applicate dalla banca resistente al bonifico proveniente da una Sicav estera (bonifico di importo pari a € 294.630,00) sono da ritenere illegittime. In particolare, ha evidenziato che gli oneri per l'operazione, ammontanti a € 607,26, non erano previsti nel contratto e nel documento di sintesi rilasciati al momento della sottoscrizione. Né – secondo quanto deduce nella richiamata nota – gli sono mai state comunicate le relative variazioni contrattuali.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, nel ricorso si richiama espressamente l'art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 che, come modificato dal D.L. n. 223/2006, impone alla banca di comunicare al



cliente le modifiche unilaterali del contratto, a lui sfavorevoli, *“secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole”*. La validità della variazione contrattuale è peraltro subordinata all’esistenza di un *“giustificato motivo”*.

Il ricorrente ribadisce che, quand’anche l’introduzione di oneri supplementari per le disposizioni di pagamento provenienti da soggetti esteri fosse antecedente alla novella del luglio 2007, la banca avrebbe dovuto – secondo quanto argomenta il ricorrente – notificare personalmente all’interessato le intervenute modifiche *“alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche (ad esempio rendiconto) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio comunicazione relative all’effettuazione di bonifici)”* (cfr. provvedimento della Banca d’Italia del 25/7/2003).

Il cliente ha chiesto l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario affinché disponga il risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nell’indebita trattenuta di € 607,26 sull’importo del bonifico accreditato in c/c, il risarcimento dei danni morali determinati dalla condotta della banca, che – a suo dire - integrerebbe gli estremi della pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 205/2005 (“Codice del consumo”). In particolare, le *“omissioni informative avrebbero falsato in misura rilevante il [suo] comportamento economico”*.

In sede di controdeduzioni, la resistente - confermando la legittimità delle commissioni applicate al bonifico proveniente da corrispondente estero e non soggetto alla disciplina di cui alla direttiva 97/5/CE - ha precisato che l’operazione oggetto di contestazione non era contemplata nei documenti di sintesi in possesso del cliente, riepilogativi esclusivamente delle condizioni relative alla tenuta del conto e agli altri servizi effettivamente riportati nel contratto. L’ulteriore operatività offerta dalla banca e, in particolare, i *“bonifici da e per l’estero non soggetti alla direttiva europea n.97/5/CE”* sono regolati in conformità a condizioni standard tempo per tempo pubblicizzate nei fogli informativi analitici.

La banca ha ribadito che gli oneri contestati sono stati pubblicizzati nel pieno rispetto della normativa di trasparenza (in particolare, nei relativi fogli informativi) e, quindi, direttamente applicabili alla clientela indipendentemente da una loro contrattualizzazione o specifica preventiva accettazione. Ad ulteriore conferma della piena legittimità del proprio operato, la resistente ha ritenuto di precisare – come già nella pregressa corrispondenza – che, non avendo



il cliente preannunciato il bonifico *in entrata* (“*sebbene di importo rilevante e, dunque non rientrante nella disciplina dei bonifici transfrontalieri*”), non era stato possibile comunicare preventivamente le condizioni applicabili all’operazione.

La banca ha quindi richiesto che l’Arbitro bancario Finanziario rigetti integralmente il ricorso.

## **DIRITTO**

Appare evidente al Collegio che la questione rilevante ai fini della decisione del ricorso è di carattere interpretativo, riguardando la delimitazione delle prestazioni e servizi dedotti nello schema negoziale sottoscritto dalle parti. Nella documentazione contrattuale, esaminata dal Collegio, sono riportate le condizioni relative al servizio bonifici in entrata e in uscita, per importi fino a € 500.000. Le commissioni e spese previste sono uniformi per ogni operazione entro il limite; non si fa eccezione per i bonifici transfrontalieri non soggetti alla normativa comunitaria. In proposito, il ricorrente aggiunge di non aver mai ricevuto comunicazione di variazioni delle condizioni contrattuali, che giustifichino l’applicazione degli oneri per bonifici, provenienti dall’estero, in misura maggiore rispetto ai bonifici domestici. D’altro canto, i documenti di sintesi prodotti nel corso del rapporto, che riportano esclusivamente gli oneri applicabili ai “bonifici ordinari Italia”, non possono valere a circoscrivere il contenuto delle prestazioni contrattuali, potendo attribuirsi ai medesimi – come noto – rilevanza meramente ricognitiva del regolamento negoziale.

Il resistente, per giustificare l’applicazione degli oneri che il ricorrente assume non previsti contrattualmente, richiama gli artt. 116 e 117 del D.Lgs. n. 385/1993, sul presupposto che il servizio contestato non fosse specificamente contemplato e disciplinato nel contratto sottoscritto dal cliente e fosse, quindi, soggetto alle condizioni pubblicizzate nei fogli informativi (artt. 117 TUB). In realtà, dall’esame complessivo della cennata documentazione, non pare risultare sussistente una lacuna del testo contrattuale, in parte *qua*, suscettibile di integrazione ai sensi dell’artt. 117 TUB, posto che alla definizione del corretto ambito applicativo delle condizioni contrattuali è possibile pervenire già sulla base della mera indagine esegetica concernente il contenuto del contratto.

Ciò, in particolare, alla luce della opportuna applicazione del criterio ermeneutico sancito dall’art. 1370 c.c., per il quale le condizioni inserite in moduli o formulari s’interpretano, nel



dubbio, a favore della parte non predisponente. In mancanza di idonea comunicazione del regime che l'intermediario ha poi applicato, il cliente pare, in effetti, avere legittimamente fatto affidamento su quanto emergente dalla documentazione in suo possesso.

In conclusione, sulla base di quanto innanzi esposto, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali per l'addebito di commissioni non dovute al bonifico transfrontaliero. Rigetta, invece, la richiesta di danni non patrimoniali, in quanto, in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione in relazione all'art. 2059 c.c., non è - nel caso di specie - provata, a fronte di una del tutto generica allegazione di un danno, la lesione di interessi costituzionalmente tutelati.

#### **P.Q.M.**

Il Collegio, rigettata ogni altra domanda, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione al cliente di € 607,26.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

**IL PRESIDENTE**

Enrico Quadri